



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Linee guida per la gestione delle persone non collaborative.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Nell'ottica di garantire la sicurezza degli operatori della Polizia di Stato, alla luce del frequente verificarsi di episodi che li vedono coinvolti in interventi con soggetti che manifestano un'opposizione o un rifiuto all'osservanza di regole e ordini, la Direzione centrale anticrimine ha elaborato un documento condiviso con la Direzione centrale di sanità e l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, contenente linee guida per la gestione di *persone non collaborative*.

Le linee guida in parola hanno lo scopo di fornire al personale, specialmente quello impegnato nei servizi di controllo del territorio, un supporto per affrontare in modo consapevole l'approccio alle *persone non collaborative* e i rischi che ne possono derivare, a tutela della propria e dell'altrui incolumità.

Se ne trasmette copia per una preventiva condivisione dei contenuti, anche al fine di eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire non oltre il prossimo 19 maggio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



LINEE GUIDA

PERSONE NON COLLABORATIVE



SOMMARIO

Premessa	2
Riferimenti normativi.....	3
Le cause di giustificazione.....	3
La tutela penale dell'operatore di Polizia	5
Profili operativi	8
La gestione operativa del soggetto non collaborativo- rischi per l'operatore di polizia..	8
Gli strumenti operativi in dotazione	10
La tutela sanitaria del soggetto non collaborativo	13
Istruzioni Operative	15

PREMESSA

*Pur in assenza di una definizione giuridica di **persone non collaborative**, con tale espressione ci si riferisce ad una categoria eterogenea di soggetti non facilmente gestibili che manifestano in modo evidente e violento un'opposizione o un rifiuto all'osservanza di regole e ordini.*

Le persone non collaborative, in alcuni casi, sono soggetti fragili, psichiatrici o con disagi psicologici o che agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Atteso che gli operatori di polizia, specialmente quelli impegnati in attività di controllo del territorio, sono spesso coinvolti in interventi che richiedono la gestione e l'approccio a tali soggetti, con queste linee guida si vuole fornire un supporto per affrontare in modo consapevole questi contesti e i rischi che ne derivano, a tutela della propria e altrui incolumità fisica.



RIFERIMENTI NORMATIVI

È necessario innanzitutto aver presente il quadro normativo entro cui deve agire l'operatore di polizia, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti dei soggetti interessati.

Il Codice penale riporta dall'art. 51 all'art. 53 le cause di giustificazione alle attività di polizia, mentre il Capo II, del Titolo II, Libro II del Codice penale, disciplinando i **delitti dei privati contro la pubblica amministrazione**, fa riferimento alle fattispecie penali a tutela dell'operato del pubblico ufficiale, con particolare riguardo agli operatori di polizia.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

L'art. 51 del c.p. esclude la punibilità per l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, facendo riferimento alle attività di polizia, sia di pubblica sicurezza che giudiziaria.

Si evidenziano, tra le molteplici norme che prevedono l'adempimento di un dovere connesso alla qualifica di Ufficiale e Agente di Pubblica sicurezza ovvero di Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria, le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, T.U.L.P.S., in materia di pubblica sicurezza, ai sensi del quale *“L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”*;
- l'art. 24, Legge 121/1981, secondo il quale *“La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni”*;
- l'art. 11, Legge n. 191/1978, in materia di pubblica sicurezza, ai sensi del quale *“Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata”*;
- l'art. 55 c.p.p., 1° comma con gli obblighi in capo alla polizia giudiziaria che *“...deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”*;
- ovvero, gli obblighi derivanti dagli artt. 347 c.p.p. e seguenti, con particolare riguardo all'art. 349 c.p.p. sull'obbligo di identificazione: *“La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti..... la polizia giudiziaria trasmette al Pubblico Ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui*



confronti sono svolte le indagini.” Ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo “Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero.....Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona”

L’operatore addetto al controllo del territorio frequentemente svolge attività che si configurano nelle condotte previste negli articoli precedenti e, se non fosse scriminato dall’**art. 51 c.p.**, incorrerebbe in ipotesi di reato.

Quando poi ci si trova ad affrontare un’opposizione e/o una reazione, interviene l’**art. 53 del c.p. sull’uso legittimo della forza o delle armi in dotazione** da parte del pubblico ufficiale, costretto dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza.

Tale scriminante, sebbene autonoma, è strettamente connessa non solo al citato **art 51 c.p.**, ma anche all’**art. 52 c.p.** che disciplina la **legittima difesa**: mentre nell’art. 51 c.p. si fa riferimento a particolari categorie di persone, i pubblici ufficiali (intesi come coloro che sono in possesso delle qualifiche giuridiche di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza ovvero agenti o ufficiali di polizia giudiziaria), la legittima difesa può essere invocata da chiunque, fermo restando per entrambe le norme il concetto di proporzionalità.

Infatti, com’è noto, l’**art. 52 del c.p.** è caratterizzato da due elementi essenziali, l’**attualità dell’offesa** e la **proporzionalità tra offesa e difesa**, che vanno assicurati anche dal pubblico ufficiale che, nell’adempire il suo dovere, deve tener conto del bilanciamento dei beni giuridici e degli interessi in gioco, nonché della gradualità dei mezzi in dotazione per difendersi dall’offesa subita: l’operatore di polizia, per utilizzare la forza o mezzi di coazione fisica, deve trovarsi quindi nella situazione in cui sia “...costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione” dei reati specificamente previsti.¹

Il concetto di proporzionalità incide quindi sull’esigenza di **graduare l’uso dei mezzi di coazione fisica e delle armi in dotazione**, che in concreto devono essere quelli meno lesivi per gestire il soggetto non collaborativo (vedi capitolo sub “*Gli strumenti operativi in dotazione*”).²

Merita un cenno anche lo **stato di necessità** dettato dall’**art. 54 c.p.** secondo cui, nel precisare che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Al secondo comma il medesimo articolo prescrive che tale “disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”, come gli operatori di polizia che hanno tra i compiti istituzionali quello di soccorrere le persone in pericolo.

Tale dovere non va inteso in senso assoluto e privo di ogni cautela: piuttosto l’operatore di polizia, nell’interrompere la consumazione di un reato o bloccare una persona violenta e aggressiva, dovrà adottare le misure e le tecniche operative apprese nei corsi di formazione, indossare i dispositivi

¹ Corte di cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6719/2014: “...Per la configurabilità della scriminante dell’uso legittimo delle armi occorre che si verifichino le condizioni di seguito indicate, in presenza della quali è da escludersi la responsabilità dell’agente per il verificarsi dell’evento più grave da lui non voluto, anche nei confronti di terzi estranei al reato: a) che non vi sia altro mezzo possibile; b) che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; c) che l’uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità.”

Corte di cassazione penale, Sez. IV, n. 35962/2020: “Ai fini della configurabilità della scriminante di cui all’art. 53 c.p. occorre che l’uso dell’arma costituisca l’*“extrema ratio”* e che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo ed altresì graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità.”

² Pag 11

di protezione previsti, nonché utilizzare le armi in dotazione, secondo i descritti principi di proporzionalità e graduazione del mezzo di coercizione, a tutela sua e degli altri, evitando di incorrere nella previsione di cui all'art. 55 c.p.

L'art 55 c.p. primo comma prevede, infatti, le ipotesi di chi **eccede colposamente** i limiti previsti dalla legge, dall'Autorità o imposti dalla necessità, cioè il superare i limiti stabiliti per ciascuna scriminante prevista dal C.P. ovvero da leggi speciali.

Al riguardo la giurisprudenza ha elaborato due tipologie di eccesso colposo:

- 1) **eccesso nei mezzi (errore inabilità)**: è una forma di eccesso colposo in cui l'azione difensiva diventa sproporzionata e si rileva quando il soggetto agente supera per un errore esecutivo, per concitazione o imperizia i limiti entro cui gli è consentito agire o reagire: cioè utilizza un mezzo di coercizione eccessivo, superiore a quello sufficiente e meno lesivo per interrompere l'azione criminosa, ovvero lo impiega nel modo sbagliato, cagionando lesioni che diversamente avrebbe potuto evitare;
- 2) **errore nel fine o errore motivo** si verifica quando, con una falsa rappresentazione della realtà, si valutano erroneamente i limiti previsti dalla scriminante che, se osservati, avrebbero consentito di agire legittimamente (credo di essere aggredito ma non lo sono).

Non va trascurato il riferimento alla c.d. causa di giustificazione putativa, prevista dall'**art. 59, comma 4 del c.p.**, secondo cui *"se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo"*. Qualora quindi, per un errore nella rappresentazione della realtà, questi ritiene sussistere una circostanza che esclude la pena, il giudice la considererà a suo favore; diversamente risponderà colposamente³, se le ha supposte per colpa o per ignoranza. In più occasioni la giurisprudenza ha riconosciuto la forma putativa della causa di giustificazione, disciplinata dall'art. 393 *bis* c.p. per l'arbitrarietà dell'azione del P.U.⁴

LA TUTELA PENALE DELL'OPERATORE DI POLIZIA

Si riportano le norme che puniscono comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori di polizia:

- **Art. 336 c.p. VIOLENZA O MINACCIA A P.U.**- delitto plurioffensivo che lede il buon andamento della P.A. e colpisce l'integrità fisica e la libertà di autodeterminazione di chi esercita le funzioni pubbliche. La violenza o la minaccia sono finalizzate a costringere il pubblico ufficiale a svolgere un atto contrario ai suoi doveri o ad omettere un atto del suo ufficio. La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni con l'ipotesi di arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.); se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà, come

³ Corte di appello di Genova, 19 gennaio 2023: "In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa non può basarsi su un mero criterio soggettivo, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione".

⁴ Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4457/2018: "L'art. 393-bis c.p. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, c.p., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell'imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione)." Orientamento consolidato in più sentenze anche successive: Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25309/2021; Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25314/2021; Corte di cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45245/2021.

previsto dal comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera a) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

La violenza o la minaccia precedono il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e non lo accompagnano, come accade nel reato di resistenza a P.U. (art 337 c.p.)

- **Art. 337 c.p.** - per la **RESISTENZA A P.U.** valgono le stesse considerazioni sulla plurioffensività del delitto previsto dall'art 336 c.p., con la differenza che l'aggressione (con la violenza e/o la minaccia) avviene mentre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio compie un atto del suo ufficio, senza precederlo, allo scopo di impedirglielo⁵. Il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e rientra nelle ipotesi di arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.); se la violenza o la minaccia sono poste in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà, come previsto dal comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera b) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.
- **Art. 339 c.p.** Disciplina una serie di **circostanze aggravanti specifiche** per i delitti precedentemente esposti, quando la violenza o la minaccia è *“commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi o da persona travisata, o da più persone riunite⁶, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.....”*
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici”⁷.

Art. 341 bis c.p. - OLTRAGGIO A P.U., reato reintrodotto dall'art. 1, comma 8, della l. 15 luglio 2009, n. 94 che ha ripristinato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, già previsto dall'art. 341 c.p. ed abrogato dalla l. 25 aprile 1999, n. 205. Mentre tale ipotesi puniva qualsiasi modalità di offesa attuata nei confronti del P.U., nella previsione attuale l'elemento costitutivo del reato è l'oltraggio arrecato in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.

⁵ Corte di cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13465/2023: “In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso “mentre compie l'atto del suo ufficio” presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso.”

⁶ Corte di cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25303/2021: “In tema di resistenza a pubblico ufficiale, ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite nel caso in cui un numero elevato di abitanti del quartiere intervenga, su sollecitazione del reo, per impedire, con modalità aggressive e violente, l'espletamento dell'attività di servizio da parte dei pubblici ufficiali.”

⁷ Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

La norma prevede che *“Chimque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.....Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”*.

Questo reato tutela l'onorabilità e il buon andamento della P.A. e del pubblico ufficiale nei casi in cui la condotta offensiva avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone⁸, mentre il P.U. compie un atto d'ufficio, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Costituisce altresì uno strumento giuridico efficace per coloro che, fatti oggetto di ingiurie davanti a terze persone e durante lo svolgimento del servizio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono vedersi riconoscere un indennizzo economico, incentivato dall'estinzione del reato di cui beneficerebbe l'imputato, se avviene prima del processo⁹.

L'oltraggio a P.U. può concorrere con il reato di resistenza a P.U. (art 337 C.P.)¹⁰

Nell'exkursus delle norme in materia vanno tenuti in considerazione anche i reati di lesioni o omicidio, avendo il legislatore previsto circostanze aggravanti speciali quando commessi ai danni di operatori di polizia:

- **art. 576 c.p., 1 comma, ipotesi n. 5-bis)** riconosce l'aggravante speciale al reato di omicidio, ovvero di lesioni personali (artt. 582, 583, 585 c.p.) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, quindi a P.U. qualificati, e può concorrere con il reato di resistenza a P.U.¹¹
- **art. 583 quater, primo comma, c.p.** Ancora più circoscritto è l'ambito di applicazione del delitto in esame che tutela non tutti gli operatori di polizia ma solo coloro che subiscono lesioni personali gravi o gravissime durante un servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La dottrina ritiene si tratti di un aggravante e non di una autonoma fattispecie di reato e lascia fuori tutti gli operatori di polizia che svolgono un ordinario servizio di controllo del territorio ovvero un servizio di ordine pubblico per eventi diversi da quelli sportivi.

Per tali reati è prevista la procedibilità d'ufficio.

⁸ Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30136/2021: “In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni.”

⁹ Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 50996/2019: “la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma terzo, cod. pen. trova applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti della persona offesa e dell'ente di appartenenza della medesima e sia effettuato prima del giudizio, in quanto la sua previsione ha carattere deflattivo e la concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell'imputato, maturata all'esito dello svolgimento del dibattimento.”

¹⁰ Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39980/2018: “Il reato di oltraggio ... non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 c.p. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare).”

¹¹ Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19262/2021: “L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo.”

PROFILI OPERATIVI

I profili operativi possono essere suddivisi in tre sezioni:

1. **la gestione operativa del soggetto non collaborativo**, riguardante la fase di approccio tecnico-operativo degli operanti;
2. **l'uso degli strumenti in dotazione**;
3. **la tutela sanitaria** di un soggetto che potrebbe essere in uno stato di alterazione psico/fisica causato anche da abuso di sostanze stupefacenti o di alcolici.

LA GESTIONE OPERATIVA DEL SOGGETTO NON COLLABORATIVO – RISCHI PER L'OPERATORE DI POLIZIA

Un intervento di polizia nei confronti di un soggetto in stato di alterazione psico/fisica deve prevedere innanzitutto la tempestiva comunicazione alla Sala operativa perché disponga l'intervento in ausilio di altro personale (se possibile una pattuglia Tango), oltre al necessario supporto del personale del Soccorso sanitario 118.

Nei casi in cui non possa essere assicurato l'intervento di un altro equipaggio, è fondamentale garantire un raccordo operativo tra le Sale operative e richiedere l'intervento delle pattuglie dell'Arma dei Carabinieri.

Qualora la Sala operativa rilevi che l'evento, già critico, è divenuto prevalentemente statico e può costituire una grave minaccia per l'ordine e la pubblica sicurezza, informa il dirigente dell'Ufficio affinché il Questore possa valutare l'attivazione del Negoziatore di 1° livello e la relativa squadra di negoziazione nonché, se ritenuto necessario, la Squadra interventi critici.

Si osserveranno in tal caso le procedure riportate nella relativa Istruzione operativa (IO 14-02-20250101-NEGOZIATORE).

Nell'attesa dell'arrivo di personale specializzato, laddove possibile, gli operanti devono **privilegiare un approccio iniziale con l'autore della minaccia basato sulla comunicazione empatica**, nel tentativo di persuaderlo a collaborare e a desistere da tale comportamento.

Nell'interazione con il soggetto non collaborativo, secondo un **criterio di progressione anche cronologica**, saranno adottate azioni caratterizzate da:

- attenta osservazione dell'ambiente;
- mantenimento della posizione e delle distanze;
- attenzione al linguaggio non verbale;
- comunicazione empatica secondo le tecniche della negoziazione;
- attivazione e coinvolgimento del sistema emergenza sanitaria 118.

Pertanto, l'operatore dovrà:

- preservare il suo stato psico-fisico già alterato dalle sollecitazioni esterne (ad esempio cercare di condurlo in un luogo ove non sono presenti altre persone o, se presenti, allontanarle), offrendogli alternative (ad es. spostiamoci da qui/ raccontami cosa è successo/ come ti senti? hai bisogno di un medico?);
- ascoltarlo senza commenti o critiche, usando un linguaggio semplice e pacato, ad opera eventualmente di un unico interlocutore;
- mantenere un comportamento calmo, comprensivo e rassicurante, cercando di distrarlo ogni volta che si nota una crescita della rabbia, usando una comunicazione inclusiva (parlando al plurale e passare dal *tu* al *noi*), chiamandolo e facendosi chiamare con il nome di battesimo ("mi chiamo Marco" e non "sono l'Ispezzore Bianchi");



- evitare di reiterare tentativi di convincimento, favorendo, ove possibile, una naturale riduzione dell'emotività, tollerando i silenzi;
- adottare una postura *neutrale*, ponendosi di fronte al soggetto in posizione frontale al fine di sfruttare la protezione balistica indossata, eseguendo la cd. tecnica della triangolazione;¹²
- identificare una via di fuga;
- evitare movimenti improvvisi, riducendo lo sguardo diretto e mantenere le braccia rilassate e la mano forte in prossimità del cinturone;
- osservare attentamente i movimenti del soggetto, soffermandosi particolarmente sulle mani ed essere sempre pronti a fronteggiare una reazione.

La comunicazione **verbale e non verbale**, prima ancora del contatto fisico, deve essere quindi prioritaria e adeguata alla situazione in atto, **evitando assolutamente atteggiamenti provocatori e polemici**.

Nel caso in cui questo approccio non dovesse riuscire a garantire il contenimento del soggetto non collaborativo, che prosegue con atteggiamenti violenti su persone o se stesso, ovvero con gravi danneggiamenti, l'operatore secondo il principio di **proporzionalità** utilizzerà i mezzi in dotazione.

Ciò deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- **attualità** del pericolo per l'incolumità fisica;
- **necessità** ed urgenza (inevitabilità nell'uso) e mancanza di azioni alternative;
- **proporzionalità** tra offesa e difesa, attraverso l'utilizzo del mezzo di coazione fisica più appropriato tra quelli disponibili al momento;
- **gradualità** nell'utilizzo del mezzo di coazione fisica;
- **corretto uso** del mezzo in dotazione.

Nell'individuare le azioni da realizzare, l'operatore deve sempre considerare:

- l'entità e l'immediatezza della minaccia rilevata;
- i possibili potenziali rischi, con particolare riferimento alla necessità di tutelare **la propria incolumità, quella di altre persone presenti e dello stesso autore della minaccia, nonché i beni pubblici e/o privati presenti sullo scenario operativo**.

L'operatore di polizia, che agirà in osservanza ai canoni individuati sull'esempio del c.d. *agente modello*¹³, deve:

¹² Il principio della triangolazione prevede che gli operatori si posizionino in modo tale da non costituire un unico obiettivo, alla base di un ipotetico triangolo il cui vertice è rappresentato dal potenziale pericolo. L'osservanza di tale regola tattica garantisce, automaticamente, il rispetto delle indicazioni relative ai principi della linea di tiro e della linea di fuoco.

Per effettuare una idonea triangolazione tra gli operatori vanno tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- ❖ **posizione di sicurezza** individuale, che l'operatore deve assumere, per garantire stabilità, reattività ed efficacia, è la cosiddetta posizione piramidale;
- ❖ **distanza di sicurezza** è la distanza minima che l'operatore deve mantenere al fine di autotutelarsi. Non è quantificabile, poiché dipende da molteplici fattori (ad es. scenario operativo, morfologia della persona da sottoporre a controllo di polizia ed eventuali oggetti atti ad offendere in suo possesso). L'operatore **DEVE** modulare costantemente questa distanza in relazione ai movimenti dell'aggressore, garantendo, **SEMPRE**, il rispetto dei principi operativi già esposti.

¹³ L'agente modello (homo eiusdem professionis et condicionis) in ambito di polizia e più generalmente in diritto penale è definito dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di Cassazione, come un ideale di condotta, caratterizzato da elevata diligenza, prudenza e perizia tecnica, utilizzato per valutare la conformità di un comportamento in situazioni operative. Quale parametro oggettivo per valutare le responsabilità colpose (art. 43 comma 1°, c.p.), avendo come riferimento la condotta di un uomo della stessa professione e nelle stesse condizioni, indica un agente coscienzioso, esperto e avveduto, calato nella situazione concreta di un operatore di polizia che deve agire nel rispetto della legge e delle procedure operative, opportunamente addestrato. Dalla Sentenza Aldrovandi, Corte Cassazione, IV Sez. Pen. n. 36280/2012: "I modelli di comportamento doverosi sono, per il primo giudice,



- valutare la **necessità dell'uso della forza sulle effettive esigenze in gioco**;
- evitare l'arresto quando potrebbe dare luogo a gravi danni alla persona dell'arrestato (si consideri il soggetto gravemente ferito ovvero il soggetto psichiatrico che richiede specifiche cure sanitarie);
- usare la forza solo in **funzione difensiva**;
- adottare **misure alternative ed ottenere l'ausilio di sanitari**
- limitare il controllo fisico del soggetto al momento dell'arresto, per breve durata e soltanto in funzione del **rapido ammanettamento**.

Come anticipato nella parte normativa, le condotte dell'operatore di polizia che superano i limiti della legittimazione possono determinare inevitabilmente responsabilità penali, anche a titolo di **eccesso colposo**.

GLI STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE

Laddove il dialogo non sia riuscito a ricondurre il soggetto non collaborativo alla ragionevolezza, l'operatore di polizia adotterà una serie di modalità operative e di strumenti che contribuiscono a migliorare l'efficacia dell'azione contenitiva, garantendo la sicurezza della propria incolumità e quella dei presenti.

Qualsiasi strumento venga utilizzato, è sempre necessario che si rispettino i già citati principi della triangolazione¹⁴ tra operatori e persona controllata, al fine di offrire maggiori margini di sicurezza e una più efficiente risposta difensiva in caso di azione violenta.

AZIONE CONTENITIVA

- Forza muscolare;
- Manette di sicurezza;
- Fasce in velcro multiuso;
- Spray all'*oleoresin capsicum* (O.C.);
- Sfollagente;
- *Taser* (A.I.E.);
- Arma corta e lunga in dotazione.

1. Una prima modalità di contenimento di un soggetto non collaborativo può avere luogo con l'**uso della forza muscolare** che, in ogni caso, va misurata secondo il **principio di proporzionalità**, finalizzata al controllo del soggetto e dove possibile con un lavoro di squadra tra gli operanti, terminando con la **messa in sicurezza della persona non collaborativa**.
2. Le **manette di sicurezza** rappresentano lo strumento operativo di base per la gestione di soggetti non collaborativi. Al riguardo è bene ricordare quanto disposto dalla legge n. 492 del 1992, art. 2, comma 5 ove si precisa che *"nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato..."*.

quelli che consentono, in assenza della necessità di tutelare valori di pari rango, di realizzare l'immobilizzazione del soggetto con l'uso della minor violenza possibile, compatibile con l'esigenza di non aumentare i rischi di conseguenze lesive sproporzionate o addirittura letali.....l'agente modello previene il rischio soprassedendo e attuando misure di controllo e di prevenzione che evitino danni al soggetto violento, a terzi innocenti e agli stessi operatori della polizia, in attesa del prodursi di condizioni ambientali più favorevoli".

¹⁴ Vedasi nota n.12

L'operatore procederà all'ammantamento con la tecnica più idonea alla situazione: nei confronti del soggetto non collaborativo si consiglia di procedere al contenimento a terra¹⁵, avendo l'accortezza di porlo subito dopo averlo ammantato in posizione supina¹⁶. Nell'impiego delle manette va tenuto presente che un eccessivo restringimento del bracciale può accrescere lo stato di agitazione del soggetto.

Inoltre, considerata la sua potenziale offensività e non potendo escludere che questi sia in possesso di armi o altri oggetti contundenti fino al termine di una completa perquisizione, l'avvicinamento deve essere sempre preceduto da una precisa suddivisione dei compiti tra gli operatori

3. Le **fasce in velcro** sono state introdotte come materiale in dotazione di reparto ad uso individuale per assolvere a funzioni di contenimento o per esigenze di soccorso pubblico, accompagnate da specifiche linee guida riportate nella circolare della Direzione centrale degli affari generali della Polizia di Stato del 6 luglio 2018 – prot. n. 0020439/2018.

Sono utilizzate nello svolgimento di compiti istituzionali, ai sensi dell'art 53 CP, nei limiti della proporzionalità e necessità di adempiere ai doveri funzionali, bloccando polsi, braccia o gambe di una persona, limitando alcuni movimenti e impedendone la deambulazione. Vengono, quindi, utilizzate nei casi in cui ci sia un pericolo concreto di fuga in esecuzione di misure privative della libertà personale, per respingere una violenza o vincerne una resistenza, nonché con espresso riferimento ai rimpatri coattivi con vettore aereo di immigrati irregolari sul territorio dell'UE.

Nello svolgimento delle attività di controllo del territorio, le fasce in velcro trovano impiego in diversi contesti operativi espressamente previsti:

- quando un'unità operativa di due persone deve ammantare tre individui;
- nei casi in cui va ammantato un soggetto di una particolare conformazione fisica;
- quando è necessario contenere gli arti inferiori di una persona non collaborativa e particolarmente agitata, che andrà stesa a terra senza fare pressione sugli organi interni;
- qualora, per le condizioni fisiche di due soggetti già ammantati, risulta necessario immobilizzarli tra loro;
- al fine di rimuovere le manette d'ordinanza con maggiore sicurezza;
- per eseguire un rimpatrio coattivo con vettore aereo di immigrati irregolari;
- per contenere soggetti che pongono in essere azioni di autolesionismo;
- può essere utile come strumento per un intervento di soccorso pubblico, tipo corda;
- per eseguire manovre sanitarie senza le manette (es. BLS).

L'uso delle fasce in velcro impone il rispetto di specifiche modalità di impiego: l'operatore dovrà sempre adottare una posizione di sicurezza in relazione al contesto attuando il già citato principio della triangolazione¹⁷ con l'altro operatore. È fondamentale il concetto di squadra, con la suddivisione dei compiti, e il rispetto delle linee di tiro. Per il pronto impiego le fasce devono essere custodite negli appositi foderi del cinturone, posti dopo il contenitore porta-manette.

In ogni caso si terrà presente che, qualora il soggetto interessato mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente, posizionandolo su un fianco e verificando che sia nella condizione di respirare regolarmente, richiedendo l'intervento di personale sanitario.

¹⁵ Tecnica idonea conforme alle modalità previste nei recenti manuali di tecniche operative.

¹⁶ Dalla Sentenza Aldrovandi. Corte Cassazione, IV Sez. Pen. n. 36280/2012: "Il soggetto ammantato non può più considerarsi pericoloso; deve essere subito rivoltato e posto in posizione supina; deve essere quindi aiutato a rialzarsi".

¹⁷ Vedasi nota n 12

4. Lo **spray all'oleoresin capsicum** è uno strumento di difesa personale in dotazione di reparto ad uso individuale, introdotto in data 29 novembre 2016 con circolare della Direzione centrale per affari generali della Polizia di Stato, prot. n. 16672/2016 per le attività di controllo del territorio e comunemente chiamato *spray al peperoncino*. Com'è noto il *capsicum* è uno strumento di difesa di libera vendita, nel rispetto delle caratteristiche imposte dal D.M. del 12 maggio 2011 n. 103¹⁸, superate le quali è da considerarsi un'arma il cui porto in luogo pubblico integra il reato p. e p. dall'art. 699 del c.p.
Come per l'uso di tutti i mezzi di contenimento e di difesa deve essere utilizzato nel rispetto dei principi di triangolazione¹⁹, della linea di tiro, della suddivisione dei compiti tra gli operanti e della posizione di sicurezza dell'operatore che interviene. Il *capsicum* è utilizzato nei casi di violenza o resistenza attiva agli operanti e quando ogni tentativo di dialogo è fallito o non praticabile e impiegato dopo una valutazione del principio di gradualità nell'uso dei mezzi di coazione fisica o delle armi in dotazione, considerando sempre la prioritaria necessità di difendere sé stessi e gli altri da aggressioni ingiuste adoperando lo strumento più adeguato e meno lesivo a raggiungere lo scopo. **È importante valutare i rischi connessi all'uso del *capsicum* in luoghi chiusi, atteso che bisognerà immediatamente dopo areare l'ambiente e detergere tutte le persone coinvolte con la soluzione abbinata allo spray, richiedendo l'intervento del personale sanitario ai primi sintomi di malessere dei soggetti presenti.**
5. Lo **sfollagente** è un mezzo di coazione fisica in dotazione ad uso individuale, rientrante nell'equipaggiamento del personale addetto al controllo del territorio se previsto nell'ordine di servizio. L'uso è consentito, ai sensi dell'art 53 C.P. per resistere una violenza o vincere una resistenza e va impiegato, secondo il principio della gradualità, come strumento di difesa nella gestione di un soggetto violento in proporzione al contesto operativo in cui ci si trova. Giuridicamente è da considerarsi un'arma propria, poiché esplicitamente compresa tra quelle indicate nell'art. 4, comma primo, della legge 110 del 1975 ed è essenziale che vada impugnato in modo corretto, secondo le tecniche operative apprese durante il corso o nelle giornate dedicate all'addestramento.
6. Da marzo 2022²⁰ la Polizia di Stato ha adottato una nuova arma di reparto ad uso individuale, il c.d. *taser*, l'**arma a impulsi elettrici (A.I.E)**²¹.
Anche la Corte di Cassazione²² ha definito il *taser* un'arma comune da sparo "*...trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l'offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona.*"

¹⁸ ...«Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di *oleoresin capsicum* e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di *oleoresin capsicum* disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri»...«2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi».

¹⁹ Vedasi nota n 12

²⁰ Circolare prot. 28247 del 10.03.2022 della DAC – SCT; Manuale tecnico-operativo – circolare DAC - SCT prot. MIPG n. 122159/2021.

²¹ Nel 2010, il 1° comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 è stato modificato inserendo anche il *taser* tra le armi, il cui porto è vietato in modo assoluto, salvo specifiche autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S.

²² Sentenza n. 8991 del 16 settembre 2022 (pubblicata il 2 marzo), la sezione I penale della Corte di Cassazione



È necessaria una specifica formazione²³ per poter utilizzare l'A.I.E., vista la sua peculiare potenzialità offensiva che consente di immobilizzare il soggetto attinto dai dardi. L'A.I.E. è, dopo le armi da fuoco in dotazione, lo strumento più offensivo che un operatore di polizia, impiegato in un'unità operativa composta da almeno due operatori, possa utilizzare durante il servizio, purché appositamente abilitato nel rispetto del relativo manuale²⁴ (in proposito è stata elaborata una specifica Istruzione operativa²⁵).

Il *taser* ha una gittata massima di 7,6 m, ma per un tiro utile, che sfrutti pienamente l'incapacità neuromuscolare, l'operatore tango dovrà distanziarsi dal bersaglio di almeno 3 metri, per ottenere una distanza (spread) tra i dardi di 30cm. Il menzionato manuale tecnico-operativo per l'uso dell'A.I.E. e l'istruzione operativa dedicata hanno ribadito la necessità che, in caso di attivazione dell'operatore munito di *taser*, la Sala operativa provveda ad allertare personale sanitario del soccorso pubblico e, all'occorrenza, richiederne l'intervento.

7. L'arma da fuoco è l'*extrema ratio* ed il più incisivo e lesivo mezzo di coazione fisica a disposizione dell'operatore di polizia. Nel rispetto dei principi riportati nell'art. 53 del c.p., relativamente all'attualità del pericolo, la necessità di intervento, la proporzionalità e la gradualità nell'uso dei mezzi di coazione e minore lesività possibile, l'arma da fuoco viene utilizzata solo quando tutti gli altri strumenti di contenzione non possano essere impiegati (o siano risultati inutili) e venga posta gravemente ed evidentemente a rischio la vita o l'incolumità fisica degli operatori o di terze persone. Anche nelle ipotesi in cui l'arma da fuoco dovesse ritenersi necessaria, l'azione si dovrà immediatamente interrompere una volta venuta meno la minaccia e quindi la necessità (e legittimità) nell'uso delle armi. Tempestiva dovrà essere la richiesta di intervento del personale sanitario.
8. Lo strumento, in dotazione di reparto, ad uso individuale che ha una spiccata funzione di protezione e di difesa dell'operatore è il **giubbotto antiproiettile** che, oltre agli interventi in cui è stato segnalato il possibile uso di armi da fuoco (ad es. rapina in atto), va utilizzato in caso di soggetti armati di bottiglie o coltelli o in tutte le circostanze indicate dai manuali di tecniche operative.

LA TUTELA SANITARIA DEL SOGGETTO NON COLLABORATIVO

L'intervento coercitivo per mettere in sicurezza un soggetto non collaborativo presenta dei rischi che possono essere mitigati mediante un corretto impiego delle tecniche operative.

Non va prolungata la posizione di decubito prono e la compressione del torace, per i rischi che possono provocarsi al sistema cardiaco e agli organi respiratori: il fermato, una volta messo in sicurezza, laddove fosse necessario, nell'attesa dell'intervento di personale sanitario, dovrà essere posto in posizione di decubito laterale.

²³ Prevista sia per l'operatore tango che per il secondo operatore.

²⁴ Il documento predisposto dal Gruppo di lavoro interforze è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni formulate dal Ministero della Salute e delle indicazioni derivanti dalla documentazione trasmessa dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. Il documento è stato redatto ad uso esclusivo della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia.

²⁵ IO 12-03-20250101- ARMA IMPULSI ELETTRICI



È doveroso sottolineare che, al di fuori dai casi di commissione di reati o di gravi ed attuali pericoli per la pubblica o privata incolumità, va evitato il contenimento di un soggetto per l'effettuazione di trattamenti sanitari, che andrà svolto **unicamente** da personale sanitario.

Solo laddove i tentativi di ricondurre il soggetto alla calma tramite il dialogo siano stati vanamente esperiti e si ponga la stretta necessità di un contenimento fisico, atto a limitare o interrompere comportamenti pericolosi e violenti, l'operatore di Polizia, sebbene non possa esimersi dal tutelare le persone coinvolte, potrà **concorrere** al contenimento, per garantire una **cornice di sicurezza, senza eseguire procedure mediche (né in ambulanza, né in ospedale)**.

Anche a fronte di espressa richiesta da parte del personale sanitario, non è **appropriato che il personale di polizia salga a bordo dell'ambulanza durante il trasporto**, ove potrebbero crearsi condizioni di difficoltà operativa; piuttosto la pattuglia seguirà quel veicolo per essere immediatamente disponibile ad un intervento, in caso di necessità, senza sostituirsi agli operatori sanitari, ma agendo d'intesa con questi e laddove sia necessario per contrastare la commissione di reati.

Pertanto:

- il contenimento fisico del soggetto dovrà essere limitato al tempo necessario e mantenuto per il minor tempo possibile;
- va tendenzialmente escluso l'intervento del personale di polizia presso i reparti ospedalieri psichiatrici.

Per contenere un soggetto in alterazione psichiatrica, si valuterà inoltre di richiedere un T.S.O. con l'intervento degli incaricati alla polizia locale, appositamente addestrata e dotata di mezzi necessari a tale incombenza.²⁶

²⁶ DCA/SCT n. 0019018 del 6.11.2019 avente ad oggetto: soggetti affetti da patologie psichiche o psichiatriche. Richiesta di intervento delle forze di polizia

ISTRUZIONI OPERATIVE

Com'è noto le Istruzioni Operative (I.O.) individuano procedure *standard* atte a delimitare la responsabilità del singolo operatore nelle ipotesi in cui, superato un approccio operativo ispirato a modelli individualistici, l'esposizione al rischio va ricondotta a schemi uniformi di comportamento, a tutela anche rispetto alle valutazioni effettuate *ex post* dall'autorità giudiziaria. Recentemente, in sintonia con quanto finora detto, è stata introdotta la I.O. n.15 che si riporta di seguito:

IO 15-00-20250101- PERSONA NON COLLABORATIVA
INTERVENTO PERSONE NON COLLABORATIVE - FASE 1

LA GESTIONE DELLA CHIAMATA
«Polizia... (luogo)...
Operatore nr. ...»
QUAL È L'EMERGENZA?

IL NUMERO DELLE CHIAMATE RICEVUTE DETERMINA L'IMPORTANZA E LA FONDATEZZA DELL'EVENTO. PERTANTO ANCHE TUTTE LE CHIAMATE SUCCESSIVE, IN QUANTO POSSIBILI UTILI ELEMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI TESTIMONI, DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE GESTITE E ASSOCIATE ALLA SCHEDA EVENTO GIÀ PRESENTE, IMPLEMENTANDONE LA SEZIONE "NOTE".

TUTTAVIA NEI CASI PIU' GRAVI, DI FRONTE A UN NUMERO ELEVATO DI CHIAMATE E' OPPORTUNO LIMITARE LA DURATA DELLE CONVERSAZIONI, PER EVITARE LA MANCATA RISPOSTA AD ALTRI UTENTI CHE POTREBBERO FORNIRE ULTERIORI ELEMENTI UTILI.

SE L'EVENTO E' IN ATTO CON L'UTENTE IN LINEA SI PROCEDE AD ALLERTARE VIA RADIO GLI EQUIPAGGI E A CONDIVIDERE LA SCHEDA EVENTO

1. INDIVIDUARE LA NATURA DELL'EVENTO

NATURA ED ENTITA' DELLA MINACCIA
...cosa succede? vede un individuo in forte stato di alterazione?
...è violento?...sta minacciando o aggredendo qualcuno?
...sta danneggiando oggetti? vetrine? auto in sosta?

COSA ?

2. INDIVIDUARE IL LUOGO DELL'EVENTO

LUOGO DELL'EVENTO
... lei dove si trova? Mi dia un indirizzo preciso! dove sta accadendo?
...ha un punto di riferimento? ma è in strada? in un appartamento?
... in un ufficio? in un luogo pubblico ed affollato? in ospedale?
...È possibile l'accesso agli equipaggi in arrivo?

DOVE ?

3. ATTUALITA' DELL'EVENTO

MA STA ACCADENDO IN QUESTO MOMENTO?
... lei sta assistendo alla scena? il soggetto in escandescenza è ancora presente?
LA PERSONA VIOLENTA SI E' ALLONTANATA?
...in che direzione? è a piedi? a bordo di cosa? riesce a dargli la targa?
In questo caso, una volta ottenute anche le descrizioni del soggetto/i diramare le note di ricerca e inviare un equipaggio sul posto.

QUANDO ?

- IN ATTO
- CONSUMATO

4. SOGGETTI DELL'EVENTO

CAPIRE CHI CHIAMA E COMPILARE LA SCHEDA EVENTO ICT CON OGNI DATO UTILE
Comprendere se si tratta di un osservatore o di una persona coinvolta
...lei chi è? è stato aggredito? la stanno minacciando? Si metta al sicuro!
CI SONO FERITI? CI SONO PERSONE IN PERICOLO?
(In tal caso vanno immediatamente allertati i soccorsi)
COSA SA DIRMI DEL SOGGETTO/I ?
...conosce il soggetto pericoloso? sa come si chiama? l'età?
...riesce a descriverlo? sa se ha disturbi psichici?
...le sembra sotto effetto di sostanze psicotrope o ubriaca?

CHI ?

5. MODALITA' DELL'EVENTO

LA PERSONA HA ARMI O ALTRI OGGETTI PERICOLOSI?
in caso affermativo allertare le pattuglie all'uso dei D.P.I.
CI SONO PERICOLI AMBIENTALI ?
...sente odore di gas? riesce a capire da dove viene? vede un incendio?
Invitare l'interlocutore a mettersi in sicurezza
...non si avvicini... cerchi un riparo!
Sto inviando una pattuglia e personale specializzato!
Valutare la possibilità di farsi inviare foto o video dello scenario dal richiedente.

COME ?

VERIFICARE COMPETENZA TERRITORIALE PCCT

Se il luogo dell'intervento ricade nel settore in quel momento affidato al CC, va data tempestiva comunicazione all'altra Sala operativa e, se necessario, va inviata comunque sul posto per un impiego congiunto pattuglia dipendente, avvisandola preventivamente sulla tipologia dell'evento, a tutela della sicurezza personale degli operatori.



IO 15-00-20250101- PERSONA NON COLLABORATIVA INTERVENTO PERSONE NON COLLABORATIVE - FASE 2



1. ATTIVAZIONE INTERVENTO – INVIO VOLANTE



- Fornire i primi elementi, raccomandare l'utilizzo dei **GAP/DPI** e valutare la necessità dell'utilizzo dei **dispositivi di emergenza**;
- raccomandare alle pattuglie di verificare la veridicità della segnalazione ed acquisire aggiornamenti di quanto sta accadendo, invitando a riferire sullo stato dei luoghi e delle cose e valutando la possibilità di condividere **immagini e video** mediante l'utilizzo del sistema **Mercurio Extended con la Sala operativa**;
- allertare gli operatori sulla **presenza di armi o oggetti contundenti o di pericoli ambientali** e disporre di **mettere in sicurezza** la zona dell'evento, eventualmente cinturandola;
- far convergere sul luogo dell'intervento una pattuglia dotata di **A.I.E.**;
- individuare e comunicare agli equipaggi il **responsabile operativo sul posto**;
- anche nel caso in cui l'intervento si stia verificando in aree che ricadono nella competenza territoriale dei commissariati distaccati va sempre interessato il **responsabile della Sala operativa**;
- invitare gli operatori a tentare un approccio comunicativo di tipo dissuasivo col soggetto non collaborativo, esortandoli a valutare e bilanciare la minaccia in corso e il pericolo imminente con le **capacità e le dotazioni operative** a disposizione, cercando di favorire, laddove possibile, misure di controllo e di prevenzione che evitino il contatto fisico, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità (fasce in velcro, spray all'oleoresin capsicum, sfollagente, A.I.E.);
- nel caso di utilizzo dell'A.I.E., vanno seguite le procedure operative di cui alla I.O. – 12.



2. ACQUISIZIONE ULTERIORI ELEMENTI

- Se ci sono eventuali **uscite o ingressi secondari** al luogo teatro dell'evento;
- se il **soggetto/i pericoloso** si è allontanato, individuare la direzione di fuga e la tipologia e la targa di un eventuale mezzo adoperato;
- **diramare ogni nota utile al suo rintraccio** e disporre gli equipaggi per la chiusura delle vie di fuga;
- accertare l'eventuale presenza di **feriti**;
- acquisire ogni altra **utile informazione**.



3. ULTERIORI ACCERTAMENTI



- **Interrogazione in banca dati SDI e SCUDO** delle persone coinvolte e **consultazione di altri sistemi di archivio documentale informatico** (es. MIPG) e fonti aperte, comunicandone tempestivamente gli esiti al responsabile operativo sul posto;
- **consultare il sistema ICT** per verifica di ulteriori precedenti interventi presso indirizzo segnalato o relativi ai medesimi soggetti;
- Verificare la presenza di **sistemi di videosorveglianza**.



4. ATTIVAZIONE FLUSSO INFORMATIVO



INTERNO

- Avisare Ufficio di gabinetto per l'interessamento di Prefettura e Sala situazioni del Ministero, Squadra Mobile, Digos e Commissariato di Polizia competente;
- attivare, se necessario, le procedure per l'invio di personale specializzato (scientifica, UOPI, artigiani, cinofili, negoziatore, tiratori scelti ecc.)

ESTERNO

- Allertare le Sale operative delle altre forze di polizia;
- attivare i soccorsi, condividendo ogni utile informazione con personale sanitario, se non ancora presente sul posto;
- Valutare di informare l'A.G.



IO 15-00-20250101- PERSONA NON COLLABORATIVA INTERVENTO PERSONA NON COLLABORATIVA - FASE 3

5. COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO

L'operatore radio aggiorna il responsabile operativo sul posto di eventuali informazioni aggiuntive e ulteriori elementi acquisiti. La Sala operativa va tenuta informata degli accertamenti condotti e della presenza di personale di altri Uffici sul luogo dell'evento, nonché sull'esito finale dell'intervento per la successiva chiusura della scheda evento con la corretta tipologia accertata. Gli operatori intervenuti, entro la fine del turno, dovranno implementare il portale SCUDO, nei casi previsti.